GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892. ROMA — VENERDI 21 OTTOBRE NUM. 247

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 28 settembre 1892:

A cavaliere:

Ballesio cav. Giuseppe, maggiore contabile, collocato a riposo.

Attilo cav. Giuseppe, id. id. id.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 1° e 3 ottobre 1892:

A cavaliere:

Paccanoni cav. dott. Gio. Batta, segretario di 1ª classe negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Raspi cav. Alessandro, primo ragioniere di 1ª classe, nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 1° ottobre 1892:

A cavaliere:

Maganza cav. Ambrogio, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 2 ottobre 1892:

A commendatore:

Viani avv. comm. Raffaele, consigliere delegato di 1ª classe, collocato a riposo col titolo e grado onorifico di prefetto.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 28 settembre 1892:

A commendatore:

Mellini cav. Giuseppe, colonnello d'artiglieria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

A cavaliere:

Paganini Giunio, capitano di fanteria, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 26 agosto, 1° e 3 ottobre 1892:

Ad uffiziale:

Ricci cav. Giuseppe, ingegnere capo di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo, per età avanzata e per anzianità di servizio.

Berio cav. Lazzaro Enrico, ricevitore di 1ª classe nelle dogane, collocato a riposo, per motivi di salute.

A cavaliere:

Grendi Gaetano, presidente dell'Associazione generale ligure degli spedizionieri e commissionari in Genova.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto 1° ottobre 1892:

A grand'uffiziale:

Bruno comm. Lorenzo, procuratore generale di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto del 25 settembre 1892:

A cavaliere:

Bernardi Pietro, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

MINISTERO DELL'INTERNO

Viaggi degli onorevoli Senatori e Deputati

Per lo scioglimento della Camera dei deputati, disposto col Regio decreto n. 523 del 10 ottobre 1892, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 successivo, n. 239, cessano alla mezzanotte dal 1° al 2 novembre p. v. di essere validi i biglietti di circolazione sulle ferrovie e sui piroscafi postali, dei quali sono provvisti i signori ex-deputati, restando ancora validi quelli dei signori senatori, sino a che siano allestiti i nuovi biglietti per la XVIII legislatura.

Agli onorevoli deputati di nuova elezione, non ancora provveduti di libretti o scontrino per viaggiare sulle ferrovie e sui piroscafi postali, sarà consegnato dalle stazioni un biglietto ordinario da viaggiatore in 1ª classe fino a Roma, dietro consegna di un certificato di elezione, rilasciato dal Presidente del collegio elettorale, ovvero dal Prefetto o Sottoprefetto di qualunque provincia o circondario del Regno.

I signori deputati che non intendessero di compiere di un tratto l'intiera corsa fino a Roma, e che desiderassero invece di fermarsi in qualunque delle stazioni intermedie, dovranno provvedersi di tanti certificati quante sono le fermate che intendono di fare, onde consegnarli alle stazioni per ricevere i biglietti per la prosecuzione del viaggio.

Qualora i signori deputati dovessero compiere il loro viaggio parte in ferrovia e parte sui piroscafi postali, dovranno provvedersi di due distinti certificati.

Elezioni generali politiche

Trasporto degli elettori politici

(*Concessione N. 6. — Appendice I all'Alleg. E*).

Tariffa.

1° Agli elettori politici che, avendo residenza abituale in un comune diverso da quello del loro domicilio politico, intendono recarsi nella località del proprio collegio elettorale, è concessa la riduzione *del 75 per cento* sul prezzo dei biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe, tanto per l'andata, quanto per il ritorno, ogni qualvolta son convocati al collegio medesimo per l'elezione del deputato al Parlamento.

2° I prezzi di trasporto a tariffa ridotta sono stabiliti, per ogni viaggiatore e per chilometro, nella misura seguente:

prima classe	L. 0,0297
seconda classe	» 0,0208
terza classe.	» 0,0135

Condizioni e norme

3° Pei viaggi fra il continente e la Sicilia è dovuta l'intera tassa stabilita per la traversata dello Stretto di Messina.

4° I biglietti sono valevoli per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti aventi carrozze della classe per la quale sono emessi, eccettuati quelli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia Indo-Europea e ferme in ogni caso le esclusioni e le limitazioni stabilite per determinati treni, nelle avvertenze degli orari ufficiali.

5° Quando la distanza da percorrere non supera i 300 km., gli elettori possono viaggiare a prezzo ridotto *nei cinque giorni* che precedono la votazione per andare al collegio, *nei quattro giorni* che la seguono per ritornarne, e *nel giorno stesso* in cui la votazione ha luogo. Se la distanza supera i 300 km., il termine per fruire del ribasso è aumentato *di tre giorni* per il viaggio di andata e *di un giorno* per quello di ritorno.

6° Sia nell'andata che nel ritorno, la riduzione è concessa per il tratto ferroviario che corre fra il luogo in cui l'elettore ha dimora stabile e quello della sezione del collegio in cui egli si reca a votare. Qualora nelle dette località non esista stazione, la riduzione s'intende concessa da e per le stazioni più prossime.

7° L'elettore non può godere della riduzione che per una sola corsa di andata ed una sola di ritorno per ogni votazione.

8° Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti pel viaggio di andata al collegio elettorale, gli elettori sono tenuti a pagare, all'atto della partenza, il prezzo complessivo per entrambe le corse (*andata* e *ritorno*), nonchè ad osservare le seguenti formalità:

a) nell'*andata*, comprovare la loro qualità di elettore, mediante la presentazione alla stazione di partenza del certificato municipale d'inscrizione sulle liste elettorali politiche e di una *carta di riconoscimento* pure *personale*, conforme al modello allegato, staccata da apposito registro a matrice e composta di due sezioni, delle quali, una viene ritirata dal bigliettario, e l'altra munita del bollo e completata dal bigliettario medesimo, viene restituita al titolare per giustificare ad ogni richiesta del personale ferroviario il possesso del biglietto a prezzo ridotto e per servirsene nel viaggio di ritorno;

b) nel *ritorno*, comprovare come sopra la loro qualità e presentare alla stazione di partenza la sezione della *carta di riconoscimento* adoperata pel viaggio di andata, colla voluta certificazione dell'intervento alla votazione, onde la sezione stessa sia resa valida per effettuare il viaggio di ritorno senza ulteriore pagamento.

9° Tanto il viaggio di andata quanto quello di ritorno, devono aver luogo fra le stesse due stazioni *per la stessa via* e nella stessa classe, con facoltà però all'elettore di fare le fermate intermedie concesse ai viaggiatori ordinari, in conformità dell'allegato 7 alle tariffe. Gli è pure concesso di fare ritorno ad una stazione che preceda quella originaria di partenza.

Volendo approfittare delle dette fermate, l'elettore deve presentarsi al capo della stazione in cui intende fermarsi ed esibirgli la carta di riconoscimento, affinchè a tergo della medesima sia apposto il necessario visto; allorchè poi riparte, l'elettore deve ripresentare la carta alla biglietteria per l'applicazione a tergo, del bollo indicante il convoglio col quale deve essere continuato il viaggio.

10° La carta di riconoscimento deve essere riempita per cura del sindaco del comune ove l'elettore ha la sua residenza abituale, ed in guisa che risulti chiara la iscrizione del titolare nelle liste elettorali e la causa del viaggio. La parte dichiarativa dell'*intervento alla votazione* sarà certificata dal presidente della sezione elettorale cui appartiene l'elettore.

A garanzia delle Amministrazioni ferroviarie l'elettore deve apporre la sua firma negli spazi all'uopo predisposti sulla carta di riconoscimento, in presenza del sindaco e rispettivamente del presidente della sezione elettorale.

11.° Per i viaggi sulle linee delle tre Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula dovrà essere rilasciata una sola carta di riconoscimento valevole per tutto il percorso (comprese anche le linee staccate dalle Reti principali, come di Colico-Sondrio e Colico-Chiavenna), su cui sarà indicata la stazione di partenza e quella di arrivo, le quali nel caso previsto dall'art. 6, saranno le più prossime all'abituale residenza dell'elettore od al luogo dell'elezione.

Per i viaggi su linee non appartenenti alle dette tre Reti, oppure con piroscafi, sarà per ciascuna di esse rilasciata altra carta di riconoscimento.

Gli elettori politici i quali per recarsi alla sede del loro collegio elettorale debbono percorrere linee ferroviarie del continente e della Sicilia ed intendono servirsi della navigazione per altra via che sia quella di Messina-Reggio, e così pure gli elettori che devono percorrere linee del continente e della Sardegna, oppure della Sardegna e della Sicilia, dovranno essere muniti di distinte carte di riconoscimento per il percorso ferroviario sul continente e sull'isola, e rispettivamente per il percorso sulle due isole. Essi poi dovranno al loro ritorno richiedere alla stazione di partenza che sul tergo della carta di riconoscimento relativa al percorso insulare o continentale, a seconda che l'elettore ritorna dal continente oppure dalle isole, e relativo al percorso della Sicilia, se ritorna dalla Sardegna, e dalla Sardegna nel caso inverso, venga apposto il timbro da cui risulti la data nella quale è iniziato il viaggio di ritorno.

Sarà rilasciata una sola carta di riconoscimento per viaggi in parte

su linea delle tre Reti ed in parte su altre linee o con piroscafi, quando le Amministrazioni ferroviarie e di navigazione concordassero il trasporto degli elettori in servizio cumulativo fra di esse, il che si farà all'occorenza risultare da appositi avvisi.

12°. Al disposto dell'art. 8 è fatta eccezione per gli elettori dimoranti all'estero i quali, stante l'impossibilità di presentare la carta di riconoscimento e quindi di sborsare a partenza l'importo di entrambi i viaggi, sono tenuti all'osservanza delle norme seguenti:

a) nell'andata, devono presentare alle stazioni situate ai punti di confine od ai porti di mare, il certificato d'iscrizione sulle liste elettotali politiche e consegnare contemporaneamente un certificato di residenza in località estera, rilasciato e vidimato dalla competente Autorità, e ciò per poter ottenere il biglietto a prezzo ridotto pel viaggio d'andata al collegio elettorale;

b) nel ritorno, per acquistare il biglietto a prezzo ridotto, devono consegnare al bigliettario una dichiarazione manoscritta firmata dal presidente della sezione elettorale in cui avranno votato, redatta come in appresso:

Il sottoscritto dichiara che il Sig. . . . . avente l'abituale sua residenza in. . . . è intervenuto alla votazione di . . . . . . (primo scrutinio o ballottaggio) *che ebbe luogo il . . . . 18 . .*

FIRMA DELL'ELETTORE

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ELETTORALE

Bollo del Comune in cui ha luogo l'elezione

La firma dell'elettore deve essere apposta in presenza del presidente della sezione elettorale.

13° È fatto obbligo agli elettori di regolare il viaggio di andata in modo da giungere a destinazione in tempo utile per la votazione. Nel viaggio di ritorno la facoltà concessa dall'art. 5 di poter partire entro i quattro o cinque giorni dopo la votazione, è estesa fino all'ultimo del quarto o quinto giorno, ed anche in questo caso gli elettori potranno valersi della facoltà loro concessa dall'art. 9 di fare le fermate nelle stazioni intermedie.

14° Qualora l'elezione non avvenga al primo scrutinio ed occorra la votazione di ballottaggio, gli elettori possono nel frattempo trattenersi nel collegio elettorale ed intraprendere poi il viaggio di ritorno nel giorno della votazione di ballottaggio, o nei quattro o cinque giorni successivi, come è detto all'art. 5. In questo caso gli elettori devono riportare sulla carta di riconoscimento una seconda firma de presidente della sezione elettorale, che certifichi l'intervento anche a ballottaggio.

15° Ad ogni richiesta del personale ferroviario, l'elettore è tenuto a presentare anche i documenti che servono a giustificare l'ottenuta riduzione, cioè il certificato d'iscrizione e la carta di riconoscimento e nel viaggio di andata anche il biglietto a prezzo ridotto che deve essere consegnato alla stazione di arrivo. Il personale ferroviario può pretendere dagli elettori di far constatare la loro identità, mediante una nuova firma sulla carta di riconoscimento.

16° Le carte non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, oppure non presentate in tempo opportuno o presentate ad una stazione diversa da quella in esse indicata, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al modello qui unito, sono ritenute nulle e di nessun valore.

Non si ammettono domande di rimborso di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione a partenza della carta di riconoscimento o per irregolare od incompleta compilazione di essa, quando ciò dipende da colpa o negligenza degli elettori.

17° Gli elettori possono passare, previa domanda, da una classe inferiore ad una superiore, pagando la differenza fra la tariffa intiera della classe in cui viaggiano e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare.

18° Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto, incorre, a forma dell'art 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

19° L'elettore che viaggia sprovvisto del certificato d'iscrizione o della carta di riconoscimento deve pagare, a forma dell'art. 34 suddetto, la differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello di un biglietto a tariffa intiera per il percorso fatto ed accertato, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

20° Chi è trovato a viaggiare sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto, o sulla carta di riconoscimento rispetto al viaggio di ritorno, è tenuto a pagare l'importo di un biglietto a tariffa intiera della classe occupata e per tutto il percorso irregolarmente effettuato.

21° I portatori di carte di riconoscimento non proprie, oppure alterate o falsificate, sono soggetti, a forma del precitato art. 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con R. decreto in data 31 ottobre 1873 n. 1687 (serie 2ª). Se la contravvenzione è accertata nel viaggio di ritorno, il pagamento del prezzo intero del biglietto e la sopratassa sono dovuti anche pel viaggio di andata.

22°. I certificati d'iscrizione e le carte di riconoscimento sono personali e lo sono pure i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione; tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi si intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopra citato.

23° Chi rilascia le carte di riconoscimento è responsabile dell'esattezza delle dichiarazioni ivi esposte e risponde delle differenze di prezzo e relative sopratasse dovute alle Amministrazioni ferroviarie, nel caso in cui si trattasse d'individui che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione.

24° Gli elettori muniti di biglietto per una stazione, nella quale non si fermino i convogli diretti, possono valersi di questi convogli fino alla stazione di fermata più vicina a quella di destinazione segnata sul biglietto stesso, per proseguire poi alla volta di quest'ultima col primo convoglio successivo, purchè all'atto della fermata il titolare ne informi il capo-stazione, che farà opportuna annotazione per la validità della ripresa del viaggio.

25° Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti degli elettori politici, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

(Recto

Modello della Carta di riconoscimento

(Matrice)

Comune di________________

ELEZIONI POLITICHE

Carta di riconoscimento N.____________per fruire della tariffa ridotta concessa agli Elettori politici dalle Strade Ferrate Italiane.

Visto il certificato N.____________ comprovante l'inscrizione sulle liste del Collegio elettorale di________________ del Sig. (1)________________ figlio di__________________ di professione________________ il sottoscritto dichiara che il medesimo ha l'abituale sua residenza in questo Comune e che si reca a (2)________________ partendo dalla Stazione di (3)________ ________ per quella di (4)________________ affine di esercitare il suo diritto di Elettore politico nella votazione di (5)________________ che avrà luogo il________________ 18__

________________ il________________ 18__

Firma dell'Elettore — Bollo del Comune — **Firma del Sindaco**

________________ ________________

(1) Casato e nome dell'elettore.
(2) Luogo della votazione.
(3) Stazione di partenza.
(4) Stazione di destinazione.
(5) Indicare se primo scrutinio o ballottaggio.

Annotazioni.

ELEZIONI POLITICHE

Comune di________________

ELEZIONI POLITICHE

Carta di riconoscimento N.________ per fruire della tariffa ridotta concessa agli elettori politici dalle Strade Ferrate Italiane.

Visto il certificato N. ______ comprovante l'inscrizione sulle liste del Collegio Elettorale di______ ________del Sig (1)________________ figlio di________________di professione______ ________ il sottoscritto dichiara che il medesimo ha l'abituale sua residenza in questo Comune e che si reca a (2)________________ partendo dalla Stazione di (3)________________ per quella di (4) ________________ affine di esercitare il suo diritto di Elettore politico nella votazione di (5)__________ che avrà luogo il__________ 18__

________ il__________ 18__

Firma dell'Elettore — Bollo del Comune — **Firma del Sindaco**

________________ ________________

(1) Casato e nome dell'elettore.
(2) Luogo della votazione.
(3) Stazione di partenza.
(4) Stazione di destinazione.
(5) Indicare se primo scrutinio o ballottaggio.

Questa carta deve essere trattenuta dalla stazione di partenza ed il titolare deve a partenza pagare anche l'importo del viaggio di ritorno.

Bollo della stazione di partenza

Distribuito il biglietto N.______ di__________ Classe e riscosse L. __________

Il Bigliettario

____

RECTO)

pel trasporto degli elettori politici.

ELEZIONI POLITICHE

Comune di______________(residenza dell'Elettore)

ELEZIONI POLITICHE

Carta di riconoscimento N.__________

rilasciata al Sig.________________figlio di ________________di professione______________da servire per il ritorno dalla Stazione di______________ a quella di______________

__________ il__________18__

Bollo del Comune

IL SINDACO

____

Questa parte superiore deve essere redatta dal Comune di residenza dell' Elettore.

Il sottoscritto dichiara che l'Elettore sunnominato ha preso parte alla votazione di

primo scrutinio nel giorno__________18__	*ballottaggio* nel giorno__________18__
Il Presidente della Sezione elettorale	Il Presidente della Sezione elettorale
______________	______________

Bollo del Comune in cui ha luogo l'elezione

Firma dell'Elettore

____

Bollo del Comune in cui ha luogo l'elezione

NORME PEL VIAGGIO DI RITORNO

1° Il titolare, all'atto di intraprendere il viaggio di ritorno, presenterà questa carta al bigliettario della Stazione da cui deve partire per riportarne il visto.

2° Questa carta, che tiene luogo di biglietto, deve dal titolare essere consegnata alla Stazione d'arrivo.

Casella riservata alla stazione originaria	Casella riservata alla stazione di partenza pel ritorno.
Rilasciato il biglietto di (1) ______ classe e riscosse L. (1)____________ importo del viaggio per l'*andata* a ________ (Via________) e per il *ritorno* a questa Stazione.	Visto – Vale per il viaggio in (1)__________ classe da ______ a ________ Via________. (La stessa del viaggio di andata).
il ______ 18__	il ______ 18__
Bollo della stazione di partenza — IL BIGLIETTARIO ________	Bollo della Stazione di partenza — IL BIGLIETTARIO ________

(1) In tutte lettere.

(Verso).

(Della Matrice).

Condizioni e norme per il rilascio delle Carte di riconoscimento.

(Articoli estratti dal testo della tariffa).

6. Sia nell'andata che nel ritorno, la riduzione è concessa per il tratto ferroviario che corre fra il luogo in cui l'elettore ha dimora stabile e quello della sezione del collegio in cui egli si reca a votare. Qualora nelle dette località non esista stazione, la riduzione s'intende concessa da e per le stazioni più prossime.

7. L'elettore non può godere della riduzione che per una sola corsa di andata ed una sola di ritorno per ogni votazione.

10. La carta di riconoscimento deve essere riempita per cura del sindaco del Comune ove l'elettore ha la sua residenza abituale ed in guisa che risulti chiara la iscrizione del titolare nelle liste elettorali e la causa del viaggio. La parte dichiarativa dell'*intervento alla votazione* sarà certificata dal presidente della sezione elettorale cui appartiene l'elettore.

A garanzia delle Amministrazioni ferroviarie l'elettore deve apporre la sua firma negli spazi all'uopo predisposti sulla carta di riconoscimento, in presenza del sindaco e rispettivamente del presidente della sezione elettorale.

11. Per i viaggi sulle linee delle tre Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula dovrà essere rilasciata una sola carta di riconoscimento valevole per tutto il percorso (comprese anche le linee staccate dalle Reti principali, come di Colico-Sondrio e Colico-Chiavenna), su cui sarà indicata la stazione di partenza e quella d'arrivo, le quali, nel caso previsto dall'art. 6, saranno le più prossime all'abituale residenza dell'elettore od al luogo dell'elezione.

Per i viaggi su linee non appartenenti alle dette tre reti, oppure con piroscafi, sarà per ciascuna di esse rilasciata altra carta di riconoscimento.

Gli elettori politici i quali per recarsi alla sede del loro collegio elettorale debbono percorrere linee ferroviarie del continente e della Sicilia ed intendono servirsi della navigazione per altra via che sia quella di Messina-Reggio, e così pure gli elettori che devono percorrere linee del continente e della Sardegna, oppure della Sardegna e della Sicilia, dovranno essere muniti di distinte carte di riconoscimento per il percorso ferroviario sul continente e sull'isola, e rispettivamente per il percorso sulle due isole. Essi poi dovranno al loro ritorno richiedere alla stazione di partenza che sul tergo della carta di riconoscimento relativa al percorso insulare o continentale, a seconda che l'elettore ritorna dal continente oppure dalle isole, e relativo al percorso della Sicilia, se ritorna dalla Sardegna, e dalla Sardegna nel caso inverso, venga apposto il timbro da cui risulti la data nella quale è iniziato il viaggio di ritorno.

Sarà pure rilasciata una sola carta di riconoscimento per viaggi in parte su linee delle tre Reti ed in parte su altre linee o con piroscafi, quando le Amministrazioni ferroviarie e di navigazione concordassero il trasporto degli elettori in servizio cumulativo fra di esse, il che si farà all'occorrenza risultare da appositi avvisi.

16. Le carte non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, oppure non presentate in tempo opportuno o presentate ad una stazione diversa da quella in esse indicata, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al prescritto modello, sono ritenute nulle e di nessun valore.

Non si ammettono domande di rimborso di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione a partenza della carta di riconoscimento o per irregolare od incompleta compilazione di essa, quando ciò dipende da colpa o negligenza degli elettori.

23 Chi rilascia le carte di riconoscimento è responsabile della esattezza delle dichiarazioni ivi esposte e risponde delle differenze di prezzo e relative sopratasse dovute alle Amministrazioni ferroviarie nel caso in cui si trattasse d'individui che non avrebbero dovuto fruire della concessione.

(Dalla carta di riconoscimento).

Condizioni e norme per il viaggio degli elettori politici

(Articoli estratti dal testo della tariffa).

4. I biglietti sono valevoli per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti, aventi carrozze della classe per la quale sono emessi, eccettuati quelli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia Indo-Europea e ferme in ogni caso le esclusioni e le limitazioni stabilite per determinati treni, nelle avvertenze degli orari ufficiali.

5. Quando la distanza da percorrere non supera i 300 km., gli elettori possono viaggiare a prezzo ridotto *nei cinque giorni* che precedono la votazione per andare al collegio, *nei quattro giorni* che la seguono per tornarne, e *nel giorno stesso* in cui la votazione ha luogo. Se la distanza supera i 300 km., il termine per fruire del ribasso è aumentato *di tre giorni* per il viaggio di andata e *di un giorno* per quello di ritorno.

7. L'elettore non può godere della riduzione che per una sola corsa di andata ed una sola di ritorno per ogni votazione.

8. Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti pel viaggio di andata al collegio elettorale, gli elettori sono tenuti a pagare, all'atto della partenza, il prezzo complessivo per entrambe le corse (*andata* e *ritorno*), nonchè ad osservare le seguenti formalità:

a) nell'andata, comprovare la loro qualità di elettore, mediante la presentazione alla stazione di partenza del certificato municipale di iscrizione sulle liste elettorali politiche e di questa *carta di riconoscimento*, pure *personale*, staccata da apposito registro a matrice e composta di due sezioni, delle quali, una viene ritirata dal bigliettario, e l'altra munita del bollo e completata dal bigliettario medesimo, viene restituita al titolare per giustificare, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il possesso del biglietto a prezzo ridotto, e per servirsene nel viaggio di ritorno;

b) nel ritorno, comprovare come sopra la loro qualità e presentare alla stazione di partenza la sezione della *carta di riconoscimento* adoperata pel viaggio di andata, colla voluta certificazione dell'intervento alla votazione, onde la sezione stessa sia resa valida per effettuare il viaggio di ritorno senza ulteriore pagamento.

9. Tanto il viaggio di andata quanto quello di ritorno, devono aver luogo fra le stesse due stazioni *per la stessa via* e nella stessa classe, con facoltà però all'elettore di fare le fermate intermedie concesse ai viaggiatori ordinari, in conformità dell'allegato 7 alle tariffe. Gli è pure concesso di fare ritorno ad una stazione che preceda quella originaria di partenza.

Volendo approfittare delle dette fermate, l'elettore deve presentarsi al capo della stazione in cui intende fermarsi ed esibirgli la carta di riconoscimento, affinchè a tergo della medesima sia apposto il necessario visto; allorchè poi riparte, l'elettore deve ripresentare la carta alla biglietteria per l'applicazione a tergo, del bollo indicante il convoglio col quale deve essere continuato il viaggio.

10. La carta di riconoscimento deve essere riempita per cura del Sindaco del comune ove l'elettore ha la sua residenza abituale ed in guisa che risulti chiara la iscrizione del titolare nelle liste elettorali e la causa del viaggio. La parte dichiarativa dell'*intervento alla votazione* sarà certificata dal presidente della sezione elettorale cui appartiene l'elettore.

A garanzia delle Amministrazioni ferroviarie l'elettore deve apporre la sua firma negli spazi all'uopo predisposti sulla carta di riconoscimento, in presenza del sindaco e rispettivamente del presidente della sezione elettorale.

13. È fatto obbligo agli elettori di regolare il viaggio di andata in modo da giungere a destinazione in tempo utile per la votazione. Nel viaggio di ritorno la facoltà concessa dall'art. 5 di poter partire entro i quattro o cinque giorni dopo la votazione, è estesa fino all'ultimo del quarto o quinto giorno, ed anche in questo caso gli elettori potranno valersi della facoltà loro concessa dall'art. 9 di fare le fermate nelle stazioni intermedie.

14. Qualora l'elezione non avvenga al primo scrutinio ed occorra la votazione di ballottaggio, gli elettori possono nel frattempo trattenersi nel collegio elettorale ed intraprendere poi il viaggio di ritorno nel giorno della votazione di ballottaggio, o nei quattro o cinque giorni successivi, come è detto all'art 5. In questo caso gli elettori devono riportare sulla carta di riconoscimento una seconda firma del presidente della sezione elettorale, che certifichi l'intervento anche al ballottaggio.

15. Ad ogni richiesta del personale ferroviario, l'elettore è tenuto a presentare anche i documenti che servono a giustificare l'ottenuta riduzione, cioè il certificato d'iscrizione e la carta di riconoscimento e nel viaggio di andata anche il biglietto a prezzo ridotto che deve essere consegnato alla sezione di arrivo. Il personale ferroviario può pretendere dagli elettori di far constatare la loro identità, mediante una nuova firma sulla carta di riconoscimento.

16. Le carte non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, oppure non presentate in tempo opportuno, o presentate ad una stazione diversa da quella in esse indicata, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al prescritto modello, sono ritenute nulle e di nessun valore.

Non si ammettono domande di rimborso di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione a partenza della carta di riconoscimento o per irregolare od incompleta compilazione di essa, quando ciò dipende da colpa o negligenza degli elettori.

17. Gli elettori possono passare, previa domanda, da una classe inferiore ad una superiore, pagando la differenza tra la tariffa intiera della classe in cui viaggiano e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare.

18. Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto incorre, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

19. L'elettore che viaggia sprovvisto del certificato d'iscrizione o della carta di riconoscimento deve pagare, a forma dell'art. 34 suddetto, la differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello di un biglietto a tariffa intiera per il percorso fatto ed accertato, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

20. Chi è trovato a viaggiare sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto, o sulla carta di riconoscimento rispetto al viaggio di ritorno, è tenuto a pagare l'importo di un biglietto a tariffa intiera della classe occupata e per tutto il percorso irregolarmente effettuato.

21. I portatori di carte di riconoscimento non proprie, oppure alterate o falsificate sono soggetti, a forma del precitato art. 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con regio decreto in data 31 ottobre 1873 n. 1687 (serie 2ª). Se la contravvenzione è accertata nel viaggio di ritorno, il pagamento del prezzo intiero del biglietto e la sopratassa sono dovuti anche per il viaggio di andata.

22. I certificati d'iscrizione e le carte di riconoscimento sono personali e lo sono pure i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione; tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi si intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopra citato.

24. Gli elettori muniti di biglietto per una stazione, nella quale non si fermino i convogli diretti, possono valersi di questi convogli fino alla stazione di fermata più vicina a quella di destinazione segnata sul biglietto stesso. per proseguire poi alla volta di quest'ultima col primo convoglio successivo, purchè all'atto della fermata il titolare ne informi il capo stazione, che farà opportuna annotazione per la validità della ripresa del viaggio.

25. Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti degli elettori politici, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

LEGGI E DECRETI

La Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno contiene i seguenti Reali Decreti, dati a Monza il 17 ottobre 1892, coi numeri infrasegnati:

N. **531.** R. D. che separa il comune di Gerre de' Caprioli dalla sezione elettorale di Stagno Lombardo, e lo aggrega alla sezione elettorale di Due Miglia, del Collegio di Cremona (Cremona 1°).

» **532.** R. D. che separa il comune di Vararo dalla sezione elettorale di Laveno, e lo aggrega alla sezione elettorale di Cittiglio, del Collegio di Varese (Como 7°).

» **533.** R. D. che costituisce il comune di Ari in sezione elettorale autonoma del Collegio di Ortona (Chieti 2°).

» **534.** R. D. che separa i comuni di Intimiano e di Senna Comasco dalle sezioni elettorali di Capiago e di Alvate, e li costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Cantù (Como 2°), con sede in Intimiano.

» **535.** R. D. che separa il comune di Ala de' Sardi dalla sezione elettorale di Buddusò, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Tempio Pausania (Sassari 3°).

» **536.** R. D. che aggrega il comune di Teodorano alla sezione elettorale di Meldola, del Collegio di Forlì (Forlì 1°).

» **537.** R. D. che separa i comuni di Buguggiate e di Capolago dalla sezione elettorale di Gazzate, e li costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio elettorale di Varese (Como 7°).

» **538.** R. D. che aggrega il comune di Vacri alla sezione elettorale di Ari, del Collegio di Ortona (Chieti 2°).

» **539.** R. D. che costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Fabriano Ancona 2°), con sede in Albacina, le frazioni Albacina, Castelletta Porcarella, Precicchie e Rocchetta, del comune di Fabriano.

» **540.** R. D. che costituisce la frazione di Capitone del comune di Narni, in sezione elettorale autonoma del Collegio di Terni (Perugia 9°).

» **541.** R. D. che separa i comuni di Castello d'Alife e di San Gregorio dalla sezione elettorale di Piedimonte d'Alife, e li costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Piedimonte d'Alife (Caserta 7°), con sede in San Gregorio.

» **542.** R. D. che costituisce le frazioni di Sant'Eraclio, Sterpete, Casevecchie, Roviglieto, Cancellara, Scandolaro e Acqua Santo Stefano del comune di Foligno, in sezione elettorale autonoma del collegio di Foligno (Perugia 4°), con sede in Sant'Eraclio.

» **543.** R. D. che separa il comune di Castelvisconti dalla

sezione elettorale di Bordolano, e lo aggrega alla sezione elettorale di Azzanello, del Collegio di Soresina (Cremona 4°).

N. 544 R. D. che separa il comune di Avolasca dalla sezione elettorale di Garbagna, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Tortona (Alessandria 9°).

» 545. R. D. che costituisce la frazione di Montorgiali del comune di Scansano, in sezione elettorale autonoma del Collegio di Scansano (Grosseto 2°).

» 546. R. D. che separa il comune di Avenone dalla sezione elettorale di Livemmo, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Salò (Brescia 7°).

» 547. R. D. che separa il comune di Barzana dalla sezione elettorale di Palazzago, e lo aggrega alla sezione elettorale di Almenno San Bartolomeo, del Collegio di Zogno (Bergamo 7°).

» 548. R. D. che separa il comune di Neviglie dalla sezione elettorale di Leive, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Alba (Cuneo 2°).

» 549. R. D. che separa il comune di Entratico dalla sezione elettorale di Borgo di Terzo, e lo aggrega alla sezione elettorale di Trescore Balneario, del Collegio di Trescore Balneario (Bergamo 3°).

» 550. R. D. che separa il comune di Orio al Serio dalla sezione elettorale di Colognola del Piano, e lo aggrega alla sezione elettorale di Bergamo, del Collegio di Bergamo (Bergamo 1°).

» 551. R. D. che trasferisce la sede della sezione elettorale del Collegio di Treviglio (Bergamo 6°), costituita dai due comuni di Cajrate d'Adda e di Arsago, da Arsago a Cajrate d'Adda.

» 552. R. D. che separa il comune di Azzano di San Paolo dalla sezione elettorale di Stezzano, e lo aggrega alla sezione elettorale di Bergamo, del Collegio di Bergamo (Bergamo 1°).

» 553. R. D. che separa il comune di Pradalunga dalla sezione elettorale di Albino, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Trescore Balneario (Bergamo 5°).

» 554. R. D. che separa il comune di Monte Marenzo dalla sezione elettorale di Torre de' Busi, e lo aggrega alla sezione elettorale di Corte, del Collegio di Caprino Bergamasco (Bergamo 2°).

» 555. R. D. che separa il comune di Vigano San Martino dalla sezione elettorale di Grone, e lo aggrega alla sezione elettorale di Borgo di Terzo, del Collegio di Trescore Balneario (Bergamo 5°).

» 556. R. D. che separa il comune di Lorentino dalla sezione elettorale di Calolzio, e lo aggrega alla sezione elettorale di Carenno, del Collegio di Caprino Bergamasco (Bergamo 2°).

N. 557. R. D. che separa il comune di Cornalba dalla sezione elettorale di Costa di Serina, e lo aggrega alla sezione elettorale di Serina, del Collegio di Zogno (Bergamo 7°).

» 558. R. D. che separa il comune di Pognano dalla sezione elettorale di Arcene, e lo aggrega alla sezione elettorale di Verdello, del Collegio di Treviglio (Bergamo 6°).

» 559. R. D. che separa il comune di Rigosa dalla sezione elettorale di Aviatico, e lo aggrega alla sezione elettorale di Costa di Serina, del Collegio di Zogno (Bergamo 7°).

» 560. R. D. che separa il comune di Bondo Petello dalla sezione elettorale di Desenzano al Serio, e lo aggrega alla sezione elettorale di Albino, del Collegio di Trescore Balneario (Bergamo 5°).

» 561. R. D. che separa il comune di Bracca dalla sezione elettorale di Endenna, e lo aggrega alla sezione elettorale di Zogno (Bergamo 7°).

» 562. R. D. che separa il comune di Viadanica dalla sezione elettorale di Adrara S. Martino, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Trescore Balneario (Bergamo 5°).

» 563. R. D. che separa il comune di Ciserano dalla sezione elettorale di Arcene, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Treviglio (Bergamo 6°).

» 564. R. D. che separa il comune di Castellero dalla sezione elettorale di Baldichieri, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Asti (Alessandria 3°).

» 565. R. D. che separa il comune di Mariano al Brembo dalla sezione elettorale di Osio Sotto, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Treviglio (Bergamo 6°).

» 566. R. D. che separa il comune di San Marco Evangelista dalla sezione elettorale di San Nicola la Strada, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Santa Maria Capua Vetere (Caserta 2°).

» 567. R. D. che separa il comune di Morengo dalla sezione elettorale di Pagazzano, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Treviglio (Bergamo 6°).

» 568 R. D. che separa il comune di Trezzano sul Naviglio dalla sezione elettorale di Caggiano, e lo aggrega alla sezione elettorale di Baggio, del Collegio di Rhò (Milano 11°).

» 569. R. D. che separa il comune di Spino al Brembo dalla sezione elettorale di Endenna, e lo aggrega alla sezione elettorale di Zogno, del Collegio di Zogno (Bergamo 7°).

» 570. R. D. che separa il comune di Caselle Lurani dalla sezione elettorale di Casaletto Lodigiano, e lo aggrega alla sezione elettorale di Sant'An-

gelo Lodigiano, del Collegio di Borghetto Lodigiano (Milano 5°).

N. 571. R. D. che separa il comune di Curnasco dalla sezione elettorale di Colognola del Piano, e lo aggrega alla sezione elettorale di Treviolo, del Collegio di Caprino Bergamasco (Bergamo 2°).

» 572. R. D. che separa il comune di Arese dalla sezione elettorale di Rho, e lo aggrega alla sezione elettorale di Bollate, del Collegio di Affori (Milano 2°).

» 573. R. D. che separa il comune di Corte dalla sezione elettorale di Calolzio, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Caprino Bergamasco (Bergamo 2°).

» 574. R. D. che separa il comune di Rodano dalla sezione elettorale di Pioltello, e lo aggrega alla sezione elettorale di Settala, del Collegio di Melegnano (Milano 17°).

» 575. R. D. che separa il comune di Erve dalla sezione elettorale di Calolzio, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Caprino Bergamasco (Bergamo 2°).

» 576. R. D. che separa il comune di Malagnino dalla sezione elettorale di Due Miglia, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma, del Collegio di Pescarolo ed Uniti (Cremona 3°).

» 577. R. D. che separa il comune di Clenesso dalla sezione elettorale di Almenno San Salvatore, e lo aggrega alla sezione elettorale di Villa d'Almè, del Collegio di Zogno (Bergamo 7°).

» 578. R. D. che separa il comune di Ossolaro dalla sezione elettorale di Paderno, e lo aggrega alla sezione elettorale di Sesto Cremonese, del Collegio di Cremona (Cremona 1°).

» 579. R. D. che separa il comune di Credera dalla sezione elettorale di Rubbiano, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Soresina (Cremona 7°).

» 580. R. D. che separa il comune di Castelvero d'Asti dalla sezione elettorale di Piovà, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Villadeati (Alessandria 2°).

» 581. R. D. che separa i comuni di Pimentel e Barrali dalla sezione elettorale di Guasila, e gli aggrega e costituisce in una unica sezione elettorale autonoma, del Collegio di Isili (Cagliari 3°), col capoluogo in Pimentel.

» 582. R. D. che aggrega la frazione di Piovesano, del comune di San Giorgio della Richinvelda, alla sezione elettorale di Spilimbergo, del Collegio di Spilimbergo (Udine 8°).

» 583. R. D. che separa il comune di San Giovanni Lipioni dalla sezione elettorale di Celenza del Trigno, e lo aggrega alla sezione elettorale di Torrebruna, del Collegio di Atessa (Chieti 6°).

» 584. R. D. che costituisce le frazioni di Altichiero e Torre, del comune di Padova, in sezione elettorale autonoma del Collegio di Vigonza (Padova 2°), con sede in Altichiero.

N. 585. R. D. che separa il comune di Torrebruna dalla sezione elettorale di Celenza del Trigno, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Atessa (Chieti 6°).

» 586. R. D. che costituisce le frazioni di Ponte di Brenta, Comin, e Grange di Comin, del comune di Padova, in sezione elettorale autonoma del Collegio di Vigonza (Padova 2°), con sede in Ponte di Brenta.

» 587. R. D. che costituisce le frazioni di Salboro, Mandria e Volta Brusegana, del comune di Padova, in sezione elettorale autonoma del Collegio di Vigonza (Padova 2°), con sede in Volta Brusegnana.

» 588. R. D. che separa il comune di Bauladu dalla sezione elettorale di Milis, e lo aggrega alla sezione elettorale di Paulilatino, del Collegio di Macomer (Cagliari 5°.

» 590. R. D. che separa il comune di Ossida dalla sezione elettorale di Benetutti, e lo aggrega alla sezione elettorale di Betti, del Collegio di Nuoro (Sassari 5°).

» 591. R. D. che separa il comune di Posada dalla sezione elettorale di Siniscola, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Tempio Pausania (Sassari 3°).

» 592. R. D. che separa il comune di Torpè dalla sezione elettorale di Siniscola, e lo aggrega alla sezione elettorale di Posada, del Collegio di Tempio Pausania (Sassari 3°).

» 593. R. D. che separa il comune di Uri dalla sezione elettorale di Usini, e lo aggrega alla sezione elettorale di Alghero, del Collegio di Alghero (Sassari 2°).

» 594. R. D. che separa il comune di Monte Flavio dalla sezione elettorale di Moricone, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Tivoli (Roma 6°).

» 595. R. D. che separa il comune di Monasterolo del Castello dalla sezione elettorale di Mologno, e lo aggrega alla sezione elettorale di Ranzanico, del Collegio di Clusone (Bergamo 3°).

» 596. R. D. che separa il comune di Spinone dalla sezione elettorale di Mologno, e lo aggrega alla sezione elettorale di Ranzanico, del Collegio di Clusone (Bergamo 3°).

» 597. R. D. che separa il comune di Bossico dalla sezione elettorale di Sovere, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Clusone (Bergamo 3°).

» 598. R. D. che separa il comune di Palosca dalla sezione elettorale di Mornico al Serio, e lo costi-

tuisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Martinengo (Bergamo 4°).

N. 599. R. D. che separa il comune di Parzanica dalla sezione elettorale di Tavernola Bergamasca, e lo aggrega alla sezione elettorale di Vigolo, del Collegio di Trescore Bergamasco (Bergamo 5°).

» 600. R. D. che separa il comune di Brembate di Sopra dalla sezione elettorale di Ponte S. Pietro, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Caprino Bergamasco (Bergamo 2°).

» 601. R. D. che separa il comune di Mozzo dalla sezione elettorale di Curno, e lo aggrega alle sezione elettorale di Ponte S. Pietro, del Collegio di Caprino Bergamasco (Bergamo 2°).

» 602. R. D. che separa il comune di Redona dalla sezione elettorale di Torre Boldone, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Bergamo (Bergamo 1°).

» 603. R. D. che separa il comune di Zermeghedo dalla sezione elettorale di Montebello Vicentino e lo aggrega alla sezione elettorale di Montorso Vicentino, del Collegio di Valdagno (Vicenza 7°).

» 604. R. D. che separa il comune di Roveredo in Piano dalla sezione elettorale di Pordenone, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del collegio di Pordenone (Udine 5°).

Dato a Monza, il 23 settembre 1892.

» 589. R. D. che separa il comune di Rapagnano dalla sezione elettorale di Montegiorgio, e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del Collegio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 386 (serie 4°);

Ritenuto che nel comune di Cornate è apparsa la cocciniglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Milano, presa nella tornata del 30 settembre;

Visto il ministeriale decreto 23 gennaio 1892 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate con ministeriale decreto 23 gennaio 1892 per altri proprietari dei comuni infetti dalla cocciniglia del gelso, appartenenti alla provincia di Milano, sono estese ai proprietari di Cornate.

Art. 2. Il sindaco del comune di Cornate notificherà ai rispettivi amministrati la presente disposizione e ne curerà d'ufficio l'esecuzione, durante il mese di marzo, previa notificazione a mezzo del messo comunale, quando i proprietari non abbiano applicata la cura nei modi stabiliti durante l'inverno ed in ogni caso non più tardi del mese di febbraio.

Art. 3. Al sindaco di Cornate è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al ministeriale decreto 23 gennaio 1892.

Il Prefetto di Milano è incaricato di vigilare per la scrupolosa osservanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 ottobre 1892.

Per il Ministro: Di San Giuliano.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 377511 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, (corrispondente al N. 31001 della soppressa Direzione di Palermo), per L. 50, al nome di De Mase Antonio e *Giuseppe* fu Vincenzo, minori, sotto l'amministrazione della madre Giovanna Rossi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Mase Antonio e *Giuseppa* fu Vincenzo, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0,0, cioè: N. 769219 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 225, al nome di *Taravoletti* Antonia, Pietro, Leopolda e Teresa di Giovanni, minori sotto la patria potestà del detto loro padre, domiciliati in Boca (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Taraulelli* Antonia, Pietro, Leopolda e Teresa di Giovanni ecc. ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il dì 7 ottobre 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 761896 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1990, al nome di *Ceva di Noceto* marchese Augusto Amedeo fu Amedeo domiciliato in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ceva di Nuceto* o *Nucetto* marchese Augusto Amedeo ecc. ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 settembre 1892.

Pel Direttore Generale
FORTUNATI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 ottobre 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3/4 coperto	—	9 5	3 8
Domodossola	sereno	—	13 0	1 0
Milano	nebbioso	—	12 2	3 3
Verona	sereno	—	14 0	5 9
Venezia	1/4 coperto	calmo	11 1	4 0
Torino	sereno	—	10 6	4 5
Alessandria	sereno	—	15 8	5 0
Parma	1/4 coperto	—	10 5	6 0
Modena	3/4 coperto	—	13 9	6 5
Genova	sereno	calmo	13 6	7 9
Forlì	1/2 coperto	—	16 0	8 6
Pesaro	1/4 coperto	mosso	18 2	6 9
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	16 8	5 0
Firenze	3/4 coperto	—	14 6	7 4
Urbino	3/4 coperto	—	15 1	4 0
Ancona	sereno	legg. mosso	17 7	10 0
Livorno	1/4 coperto	agitato	17 3	7 0
Perugia	3/4 coperto	—	16 3	5 3
Camerino	1/4 coperto	—	14 8	4 0
Chieti	coperto	—	17 3	5 4
Aquila	1/4 coperto	—	15 0	7 4
Roma	sereno	—	19 5	12 2
Agnone	1/2 coperto	—	14 6	6 1
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	21 4	15 2
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	18 4	13 3
Potenza	coperto	—	13 9	9 9
Lecce	3/4 coperto	—	22 1	14 5
Cosenza	1/2 coperto	—	22 0	11 8
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	20 0	10 5
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	21 6	17 6
Palermo	1/2 coperto	calmo	24 8	14 0
Catania	3/4 coperto	calmo	24 5	14 7
Caltanissetta	coperto	—	20 0	11 4
Siracusa	coperto	calmo	24 0	17 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 20 ottobre 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761,8

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 39

Vento a mezzodì . . . . . . Ovest debolissimo.

Cielo . . . . 1/2 coperto.

Termometro centigrado { Massimo = 17°,9. Minimo = 12°,2.

Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 20 ottobre 1892.

In Europa pressione abbastanza elevata all'Ovest della Francia, Brest 769, pure elevata sulla Russia, Riga, Pietroburgo 767, depresso sul a costa orientale Adriatica.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato generalmentee, eccetto all'estremo Sud della penisola ed in Sardegna; venti freschi ad abbastanza forti intorno ponente sulla costa tirrenica.

Stamane: cielo sereno al Nord-Ovest, nuvoloso o coperto altrove; venti deboli a freschi settentrionali a Nord, e Centro. Barometro: 763 Milano, 761 Roma, Lecce, 763 Sicilia.

Mare agitato sulla costa tirrenica.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente settentrionali, cielo vario con qualche pioggia nel versante Adriatico.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CARMAUX, 19. — Gli operai minatori tennero una riunione nella quale decisero di attendere le proposte della Compagnia riguardo all'arbitrato di Loubet e di continuare intanto lo sciopero.

SIVIGLIA, 19. — Il Re continua a migliorare.

BERLINO, 20. — L'ordine del giorno per l'odierna seduta del Consiglio federale contiene il progetto di legge militare.

Questo sarà rinviato probabilmente alle Commissioni competenti.

Si conferma che le spese saranno nell'anno venturo di 57 milioni di marchi e negli anni successivi di 65,000,000. Così le spese saranno molto inferiori a quelle del progetto elaborato dall'ex-ministro della guerra, generale Verdy du Vernois.

BUENOS-AYRES, 19. — È scoppiata un'insurrezione nella provincia di Santiago del Estero.

Se ne ignora la gravità.

MALINES, 19. — Vi furono sei decessi di cholera.

BUDAPEST, 19. — Da iersera alle 6 fino alle ore 6 pom. di oggi, vi furono 25 casi e 9 decessi di cholera.

14 persone colpite dal cholera ne sono guarite.

PARIGI, 19. — Un dispaccio del colonnello Dodds, dal Dahomey, annunzia che nei giorni 13, 14 e 15 corrente vi furono successivi combattimenti.

I Dahomesi, presi fra fuochi incrociati, furono respinti. Le loro perdite sono considerevoli.

I Francesi ebbero 18 morti, fra cui un ufficiale e 85 feriti, fra cui 6 ufficiali.

L'attacco delle forze dahomesi, protette dal fiume Kato, è imminente

MARSIGLIA, 19. — Ieri vi furono 3 decessi di persone colpite da malattia sospetta.

PARIGI, 20. — La Società degli agricoltori di Francia e l'associazione dell'industria francese, adunatesi iersera, votarono una mozione contro qualsiasi riduzione della tariffa minima ed emisero il voto che non si conchiuda nessun trattato di commercio.

BUENOS-AYRES, 20. — Il governatore della provincia di Santiago dell'Estero è stato fatto prigioniero dagli insorti.

ATENE, 20. — L'incaricato d'affari di Rumania partecipò il suo richiamo al governo greco.

Si assicura che la Grecia coglierà questa occasione per regolare in via internazionale la questione dei diritti dei sudditi ellenici in Rumania.

PARIGI, 20. — È morto lo storico Camillo Rousset, membro dell'Accademia francese.

BARCELLONA, 20. — Fatta segno a dimostrazioni affettuosissime ed entusiastiche, ieri sera partì la Commissione municipale di Genova, salutata alla stazione dall'intero Consiglio comunale di Barcellona, dall'Alcade, dal Prefetto, dal presidente della Deputazione provinciale, da molte altre autorità locali, dalla colonia italiana, dalla stampa e da numeroso pubblico che acclamarono tutti calorosamente Genova, l'Italia ed i Sovrani d'Italia.

BERLINO, 20. — Nella seduta plenaria del Consiglio federale il Cancelliere, conte di Caprivi, pronunziò un discorso dettagliato sul progetto di legge militare.

I membri del Consiglio furono pregati di mantenere un assoluto segreto fino alla pubblicazione ufficiale del progetto.

BUENOS-AYRES, 20. — Le ultime notizie della provincia di Santiago dell'Estero recano che i ribelli sono padroni della capitale ed hanno messo in prigione i ministri ed il governatore, il quale chiede l'intervento del Governo nazionale provvisorio.

La guardia provinciale si arma per resistere ai ribelli.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 ottobre 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
Rendita 5 0[0 1.a grida	1 luglio 92	—	—			95,8) 95,82 1[2		— —
Rendita 5 0[0 2.a grida		—	—	95,75 77 1[2 80	95 77 1[2			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	95,90	— —			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob 92	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 — 1
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 60 2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			93 30 3
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			100 25 4
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			103 25
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 92	500	500		— —			425 — 5
» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione	»	500	500		— —			420 — 6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			4.8 — 7
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			489 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			491 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			6[illegible]0 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			540 —
» » Sarde (Preferenza)	1 luglio 91	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1245 —
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —			1030 —
» » Generale	»	300	30)		— —	358 358 1[2 259 1[2		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	300		— —			310 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			510 - 8
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			400 - 9
» Soc. di Credito Mobil. italiano (st.	1 luglio 92	500	400		— —	532 33 34 34 1[2 35	35 1[2 36 1[2)	— —
» » di Credito Meridionale	1 genn 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 92	500	500		— —	955 956		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1185 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 92	500	500		— —	430,75 431		— —
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —			170 —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —	172		— —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			280 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	186 186,50		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			317 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 luglio 92	250	250		— —			190 —
» » Caoutchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	175		— —
» » di Credito e d'ind. Edilizia		250	250		— —			252 —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500		— —			293 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			460 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob 91	500	500		— —			417 —
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI: (1) Ex coup £. 1,30. — (2) Id. £. 2,17. — (3) Id. £. 2,17. — (4) Id. £. 2,17. — (5) Id. £. 10. — (6) Id. £. 10. — (7) Id. £. 10,68. — (8) Ex acc. div. £. 11,50. — (9) Id. £. 10,58

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 17 1[2
	Parigi	Cheques		103 85
2	Londra	90 giorni		25 98
	»	60 giorni		
	»	Cheques		
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 28 ottobre
Prezzi di compensazione }
Compensazione 29 »
Liquidazione 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: A. CAVACEPPI

Visto Il Deputato di Borsa ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	96 50
» 3 0[0	60 —
Obbl. Beni Eccl 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 50
Ob. città di Roma 4 0[0	430 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	488 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	492 —
Az. Fer Meridionali	670 —
» » Mediterranee	550 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1360 —
» » Romana	1022 —
» » Generale	362 —
» Banco di Roma	340 —
Az. Banca Tiberina	35 —
» » In. e Com. (an)	523 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	500 —
» Soc. Cred. Mobil.	580 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	945 —
» » Acqua Marcia	1180 —
» » Condot. d'ac.	414 —
» » Gen. Illumin.	282 —
» » Tramway Om.	178 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	170 —
» » Immobiliare	178 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	210 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	300
» » Metallurgica Italiana	200 -
» » della Piccola Borsa	240
» » Caoutchouc	45 -
» » An. Piem. di Elettr.	250 -
» » Risanamen.	180 -
» » Cr. Ind Ed.	250 -
» » Fondiar. incendi	80 -
» » Fond. Vita.	230 -
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	417 -
» » » 4 0[0	170 -
» » Ferroviarie	292 -
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 -

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.